



Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009 e successive modifiche).

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca UBAE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma Filiale: Piazza A. Diaz, 7 - 20123 Milano
Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641
Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415
E-mail: info@ubae.it Sito internet: www.bancaubae.it Iscritta al n° 4729 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari. ABI: 03598
Codice Fiscale: 00716130588
Partita IVA: 00925501009
Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta *Fuori Sede*:

Nome/Cognome: _____ Indirizzo: _____

Telefono: _____ Email: _____

CARATTERISTICHE E PRINCIPALI RISCHI

La convenzione assegni è il servizio che permette al cliente di impartire ordini di pagamento mediante assegni bancari da addebitare sul conto corrente aperto presso la banca. A tal fine, il cliente utilizza gli appositi moduli di assegno forniti dalla banca. Ogni modulo contiene 10 assegni in bianco. Gli assegni sono muniti della clausola di non trasferibilità. Su richiesta del cliente la banca può consegnare allo stesso moduli di assegno in forma libera a fronte della corresponsione dell'imposta di bollo prevista per legge.

La convenzione assegno è prevista per tutti i conti correnti della banca a eccezione del Conto di Base.

La cessazione del rapporto di conto corrente cui è collegata la convenzione assegno determina l'automatico scioglimento della stessa.

Ulteriori rischi, aggiuntivi rispetto a quelli indicati nei relativi Fogli Informativi dei conti correnti:

- possibili conseguenze dannose derivanti dallo smarrimento, sottrazione ovvero utilizzo fraudolento dei moduli di assegno da parte di terzi. Per tale ragione, il cliente è tenuto a custodire con la massima diligenza il carnet assegni;
- mancato pagamento dell'assegno, in assenza di fondi sul conto corrente intestato al cliente o a causa di altre irregolarità;
- iscrizione del nominativo del cliente nella Centrale di Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d'Italia, ai sensi della vigente normativa nel caso di emissione di assegno bancario in assenza di autorizzazione o provvista, con conseguente scioglimento della convenzione di assegno.

L'assegno circolare è un titolo di credito emesso dalla banca su ordine del richiedente che contestualmente ha versato alla Banca emittente i fondi pari all'ammontare del titolo richiesto.

La Banca che ha emesso un assegno circolare è direttamente obbligata al pagamento dell'assegno stesso. Ove il richiedente non utilizzi l'assegno circolare può, riconsegnando il titolo, chiedere la restituzione della provvista.

Nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento emanate dalla Banca d'Italia circa l'operatività legata alla c.d. **dematerializzazione degli assegni**, Banca UBAE aderisce alla nuova procedura interbancaria per la presentazione al pagamento degli assegni - in euro, emessi da soggetti residenti e non residenti in Italia - in modalità elettronica che si sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali cartacei. L'assegno cartaceo sarà conservato dalla banca negoziatrice per sei mesi decorsi i quali sarà distrutto.

Si fa presente che solo per gli assegni di importo superiore a Euro 8.000, oltre ai dati contabili, sarà acquisita anche l'immagine stessa del titolo cartaceo tramite lettore disponibile presso gli sportelli della Banca.

I titoli rientranti nell'ambito della nuova procedura elettronica sono:

- assegni bancari
- assegni circolari
- assegni postali
- assegni di traenza
- vaglia postali
- titoli speciali della Banca d'Italia
- assegni di conto estero (titoli di credito a valere su conti di clientela non residente)
- Variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali ed economiche, ove previsto in modo espresso nel contratto.

- Utilizzo fraudolento dei moduli d'assegno in caso di loro smarrimento o sottrazione; deve dunque essere prestata la massima cura per la custodia degli assegni da parte del Cliente, che deve tempestivamente comunicare alla banca ogni evento riguardante lo smarrimento o la sottrazione degli assegni.
- Alterazione del titolo dopo la sua emissione.
- Rischio di protesto per assenza di fondi.
- Rischio d'iscrizione in CAI.
- Rischio di revoca dell'autorizzazione a emettere assegni con conseguente scioglimento della convenzione di assegno

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per clientela "consumatore"

Costo modulo di assegni consumatori (10)	0 €
Costo assegno privo di clausola di "non trasferibilità"	0 €
Spese per ogni comunicazione di mancato pagamento di assegno tratto con le procedure "Chek Truncation" e "Esito elettronico"(oltre le commissioni reclamate da terzi)	0 €
Spese per denunce di furto o smarrimento di assegni bancari/circolari oltre le eventuali spese di ammortamento	0 €
Commissione per apposizione di "stop Payment" su assegni emessi	0 €
Valuta prelevamenti con assegno bancario	Data di emissione
Imposta di bollo per rilascio carnet assegni in forma libera (privi della clausola di "non trasferibilità")	Come da normativa vigente
Imposta di bollo per emissione Assegni Circolari per contanti di valore superiore ad Euro 5.000,00	Come da normativa vigente

Per clientela "corporate"

Costo modulo di assegni non consumatori (10)	3 €
Richiesta esito e/o bene fondi su assegni versati in conto corrente	10,00 € su piazza 13,00 € fuori piazza
Assegno pagato presso pubblico ufficiale	15,00 €
Ritorno assegni protestati	Percentuale applicata al valore facciale 1% (Min 3,00 € Max 31,00€) più spese protesto e le spese reclamate da corrispondenti
Ritorno assegni insoluti o richiamati	10,00 €
Costo emissione moduli di assegni in forma "non trasferibile"	5,00 €

Costo emissione moduli di assegni in forma "libera" (*)	5,00 €
(*) Recupero imposta di bollo per richiesta assegno bancario in forma "libera" nella misura prevista dalla legge	1,50 € per ciascun assegno del modulo
Costo per emissione assegno circolare	10,00 €
Commissione per espletamento pratiche varie per smarrimento e furto di assegno emesso dalla banca	52,00 € per diramazione diffide più 52,00 € per notifica decreto amministrativo

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il contratto è a tempo indeterminato.

Il Correntista ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese o penalità, dandone comunicazione scritta alla Banca

La Banca ha anch'essa la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 2 mesi, senza alcun onere per il Correntista, dandone comunicazione scritta al Correntista il quale è tenuto a restituire ogni altro materiale in precedenza consegnato.

La Banca inoltre si riserva la facoltà di recedere dal Contratto dandone preavviso al Correntista con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data di chiusura della Convenzione Assegni, invitandolo a restituire i moduli di assegno non utilizzati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Chiusura effettiva del conto entro 5 giorni dalla definizione di partite da contabilizzare.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Quintino Sella, n. 2, 00187, Roma) a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo reclami@ubae.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata compliance@pec.ubae.it

In caso di reclamo avente ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i suddetti 15 (quindici) giorni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le 35 (trentacinque) giornate operative.

In caso di reclamo e contestazioni relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti) la Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quale organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, telefonare al numero verde 800196969 oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia e della Banca.

Il Cliente può, inoltre, consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaubae.it) nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

Qualora dovesse insorgere una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione consistente nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) che offre i servizi di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione fallisca.

LEGENDA

Assegno bancario	<p>Strumento di pagamento con cui il sottoscrittore (traente) dà ordine alla Banca presso cui intrattiene un rapporto di conto corrente (trattaria) di pagare una certa somma ad una certa persona (beneficiario). L'emissione, la circolazione e l'estinzione dell'assegno bancario sono disciplinati dal Regio decreto.</p> <p>21.12.1933, n. 1736.</p>
Assegno circolare	<p>Strumento di pagamento all'ordine emesso da una Banca per importo corrispondente alla somma versata dal richiedente e contenente la promessa incondizionata di pagamento del titolo in favore della persona in essa indicata, presso tutti i recapiti dell'azienda di credito emittente.</p>
Rilascio moduli di assegni	<p>Rilascio di un carnet di assegni.</p>
Protesto	<p>Atto pubblico mediante il quale un pubblico ufficiale constata il mancato pagamento del titolo.</p>
Recesso	<p>Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con un contratto.</p>
Giornata operativa	<p>Il giorno in cui la banca (del pagatore o del beneficiario) coinvolta nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativa, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.</p>
Salvo Buon fine	<p>Clausola generalmente riferita all'accredito in conto corrente di somme tramite assegni, utilizzabili a condizione che gli stessi siano regolarmente pagati alla Banca su cui sono emessi.</p>
Check Image Truncation	<p>La Check Image Truncation prevede la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni negoziati tra le banche mediante scambio delle immagini.</p> <p>Tali assegni - in euro, emessi da soggetti residenti e non residenti in Italia, in modalità elettronica - sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali cartacei.</p> <p>Solo per gli assegni di importo superiore a Euro 8.000, oltre ai dati contabili, è acquisita anche l'immagine stessa del titolo cartaceo tramite lettore disponibile presso gli sportelli della Banca.</p>